

Fasc. 491/11

cron. 45/12

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

Verbale di prima udienza del giorno 20 FEB. 2012 innanzi al

Giudice dott. C. SANTI assistito dal sottoscritto

Cancelliere, nel procedimento promosso da

[REDACTED]

contro

QUESTURA RAVENNA

Oggetto: Ric. ex art. 28 e 291. 286/88

È PRESENTI L'AVV. LAGHI PER IL
RICORRENTE CHE PRODUCE N. 2 SENTENZE

DEL CONSIGLIO DI STATO NELLA

RICORSA NOTIFICATA E INSISTE PER

L'ACCAGLIENZA DEL RICORSO

NESSUN ALTRO È COMPARSO

IL GIUDICE SI SERVA DI DECIDERE

[Signature]

Fasc. 491/11

Il giudice designato letti gli atti ed
udite la parte ricorrente in persona
del difensore, ovvero: e' affidarsi
del ricorrente al programma riabilitativo,

ann. 52

[Signature]

la consapevolezza di sé dimostrata con il rispetto di appuntamenti e di impegni concordati e, da ultimo, l'accordo di inserimento lavorativo a scopo terapeutico (v. relazioni D.S.M. di Faenza 9/8 e 13/10/2011 e accordo 20/6/2011 docc 2, 3, 12 del ricorrente) consentono di ritenere avverati quei "sopraggiunti nuovi elementi" di cui alla norma dell'art. 5, co V, dlgs 286/1998 che danno il motivo ostativo al soggiorno, costituito dalle condanne penali per delitti concernenti il traffico di stupefacenti (art. 4, III co, dlgs cit). Inoltre il tempo dei commessi resti risale all'anno 2004 ed i benefici concessi durante l'esecuzione della pena (artt. 67 ter, co. 1 bis, e 54 L. 354/1975 v. decreto del Questore) confermano la positiva riabilitazione in corso.

La produzione, poi, dei modelli CUP 2011 (v. docc. 7 e 8 del ricorrente) dimostra il superamento da parte del nucleo familiare del limite minimo di reddito (€ 10.699,78 v. decreto del Questore) previsto per il ricongiungimento familiare (art. 30, co. 1 let. c, dlgs 286/1998), e cioè

euro 10'804,68 = €4'307,41 + €6'497,27.

Va pertanto, accolto il ricorso e va disposto a' sensi dell'ult. co. dell'art 30 Lge 286/1998 il rilascio del permesso di soggiorno

Spese compensate per intero, stante la contrastante giurisprudenza all'ist. p.p.m.

ex art 30 Lge 286/1998,

annulla

l'impugnato decreto 23/8/2011 del Questore di Ravenna;

dispone

il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al ricorrente

[redacted], nato a [redacted] ⁸⁰⁰

[redacted] (MAROCCO) il [redacted] e res.

[redacted]

Manda la Cancelleria per le comunicazioni

Ravenna 27/2/2012

Il Funzionario Giudiziario FI
PALMINO GASDIA

IL GIUDICE
Dr. Cesare Santi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 21 FEB. 2012

Il Funzionario Giudiziario FI
PALMINO GASDIA